

Date: 30th of June 2010
Case no.: FS729-000004

CABOTAGE GUIDELINE valid from 14 May 2010

Guideline to the rules on road cabotage in Regulation No. 1072/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market

1. What defines cabotage operation

Cabotage operation is defined as national carriage for hire or reward conducted on a temporary basis in a host Member State in accordance with the regulation. Cabotage can only be carried out in connection with an international transport.

The nature of the international carriage preceding the cabotage operation shall be such that its primary purpose is not to provide an opportunity to apply the rules for cabotage.

2. Who the cabotage rules apply to

The cabotage rules apply to the specific vehicle, or, in the case of a coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle.

Hauliers from the following EU and EEA countries are entitled to perform cabotage operations in Denmark: Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Great Britain, Sweden, the Czech Republic, Germany, Hungary and Austria.

Hauliers from Bulgaria and Romania are covered by a ban on cabotage until the end of 2010.

3. What is regarded as cabotage

A cabotage operation is defined as national carriage of a consignment from loading of the goods to unloading at the consignee stated in the consignment note. A cabotage operation can consist either of several loading points or several unloading points.

No restrictions apply to access to cabotage for hauliers operating a transport service with their own products (own account transport).

4. The rules governing cabotage

Cabotage can only be carried out in connection with an international carriage.

- Once the goods carried in the course of the incoming international carriage have been delivered, up to 3 cabotage operations can be carried out within 7 days.
- The 7 days shall be understood as calendar days. The starting point shall be calculated from 00.00 hours of the day following the last unloading in the course of the incoming international carriage. If unloading took place at 12.00 hours on the 3rd, the seven days will thus start from 00.00 hours of the night between the 3rd and the 4th.

The last unloading in the course of the final cabotage operation must consequently take place at 24.00 hours on the seventh day at the latest.

- The incoming international carriage and the cabotage operations must be carried out with the same vehicle, or in the case of a coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle.
- Where a vehicle enters Denmark unladen following an international carriage that has been delivered in another Member State, one cabotage operation may be carried out with that vehicle within 3 days of entry into Denmark. This cabotage operation must also be completed no later than the seventh day after the goods carried by means of the international carriage using the relevant vehicle have been delivered. This applies irrespective of the country in which the international carriage was completed.
- The 3 days shall be understood as calendar days. The starting time shall be calculated from 00.00 hours of the day following the entry into Denmark of the unladen vehicle. The last unloading in connection with this one cabotage operation must have been completed by 24.00 hours on the third day at the latest.

There is no requirement for the vehicle to return to the country of origin before being able to commence a new international carriage with 3 subsequent cabotage operations.

5. Documentation requirements

In vehicles whose permissible laden mass exceeds 3.5 tonnes, a certified true copy of the haulier's Community licence shall accompany the vehicle. In addition, documents for the international carriage must be available, regardless of the Member State in which it was completed, as well as documents for each subsequent cabotage operation carried out in Denmark.

Such documentation need not necessarily be provided by one document but must include the following information about each carriage:

- a) the name, address and signature of the sender;¹
- b) the name, address and signature of the haulier;¹
- c) the name and address of the consignee as well as his signature and the date of delivery once the goods have been delivered;
- d) the place and the date of taking over of the goods and the place designated for delivery;
- e) the description in common use of the nature of the goods and the method of packing, and, in the case of dangerous goods, their generally recognized description, as well as the number of packages and their special marks and numbers;²
- f) the gross mass of the goods or their quantity otherwise expressed;
- g) the number plates of the motor vehicle and trailer.

The documentation can be a CMR consignment note or some other freight document, provided that it contains the requisite information. The documentation can also be in electronic form.

No additional documentation shall be required in order to prove the international carriage and the cabotage operations.

However, this does not mean that use cannot be made of other documentation as required by the transport legislation to determine if the cabotage operation was carried out in accordance with the rules.

This may be, for example, data from monitoring devices used in connection with driving and rest time rules, or road toll data.

6. Further information

If additional clarification is needed, please contact:

Danish Transport Authority

Adelgade 13

DK-1304 Copenhagen K

Phone (+45) 3392 9100

E-mail: erhvervstransport@fstyr.dk

¹ Sender and haulier's signatures can be printed or replaced by stamps.

² In the case of carriage of dangerous goods, this documentation can also be shown by a separate transport document in accordance with ADR, Part 5.4, or documentation in accordance with Section 19 of Danish Executive Order (BEK) No. 617 of 26.6.09.

Autorità danese del trasporto
Divisione di vigilanza

Data: 30 giugno 2010
Capo n. FS729-000004

LINEE GUIDA DEL CABOTAGGIO VALIDE DAL 14/05/2010

Linee – guida per le regole sul cabotaggio stradale di cui al regolamento n. 1072/2009 del PE e del Consiglio sulle regole comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci.

1) Cosa definisce un'operazione di cabotaggio.

L'operazione di cabotaggio è definita come trasporto nazionale per conto di terzi eseguito ai sensi del regolamento su base temporanea in uno stato membro ospitante. Il cabotaggio può essere eseguito solo in connessione con un trasporto internazionale. La natura del trasporto internazionale che precede l'operazione di cabotaggio deve essere tale che il suo scopo primario non sia quello di procurare un'opportunità per applicare le regole per il cabotaggio.

2) A chi si applicano le regole del cabotaggio.

Le regole del cabotaggio si applicano a uno specifico veicolo, o in caso di combinazione di veicoli accoppiati, al veicolo a motore dello stesso veicolo.

I trasportatori dei seguenti Paesi dell'UE e del SEE hanno titolo ad effettuare operazioni di cabotaggio in Danimarca: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Gran Bretagna, Svezia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria e Austria.

Per i trasportatori di Bulgaria e Romania è previsto un divieto di cabotaggio fino alla fine del 2010.

3) Che cosa è considerato cabotaggio.

Un'operazione di cabotaggio è definita come un trasporto nazionale di una partita dal punto di carico delle merci allo scarico presso il destinatario indicato nella lettera di vettura. Un'operazione di cabotaggio può constare di più punti di carico o più punti di scarico.

Non si applicano restrizioni all'accesso al cabotaggio per i trasportatori che effettuano un servizio di trasporto dei loro prodotti (trasporto in conto proprio)

4) Le regole che governano il cabotaggio.

Il cabotaggio può essere eseguito solo in connessione con un trasporto internazionale.

- Una volta che le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale in entrata sono state consegnate, possono essere eseguite fino a 3 operazioni di cabotaggio in 7 giorni.
- I 7 giorni devono essere intesi come giorni di calendario. Il punto di partenza deve essere calcolato dalle ore 00,00 del giorno seguente l'ultimo scarico nel corso del trasporto internazionale in entrata. Se lo scarico ha avuto luogo alle ore 12,00 del 3, i 7 giorni inizieranno dalle ore 00,00 della notte tra il 3 e il 4. L'ultimo scarico nel corso dell'operazione finale di cabotaggio deve conseguentemente avere luogo alle ore 24,00 del 7° giorno al massimo.
- Il trasporto internazionale in entrata e le operazioni di cabotaggio devono essere eseguite con lo stesso veicolo, o in caso di combinazione di veicoli accoppiati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo.
- Laddove un veicolo entri in Danimarca scarico a seguito di un trasporto internazionale che è stato consegnato in un altro stato membro, può essere eseguita un'operazione di cabotaggio con il veicolo entro 3 giorni dall'ingresso in Danimarca. Questa operazione di cabotaggio deve inoltre essere completata non più tardi del settimo giorno dopo che le merci trasportate nel trasporto internazionale usando il pertinente veicolo sono state consegnate. Ciò si applica a prescindere dal paese nel quale il trasporto internazionale è stato completato.
- I 3 giorni devono essere intesi come giorni di calendario. Il momento di inizio deve essere calcolato dalle h. 00,00 del giorno seguente l'ingresso in Danimarca del veicolo scarico. L'ultimo scarico in connessione con questa operazione di cabotaggio deve essere completato entro le h. 24,00 del 3° giorno al massimo.

• Non vi è alcun obbligo per il veicolo di tornare nel paese di origine prima che possa iniziare un nuovo trasporto internazionale con 3 susseguenti operazioni di cabotaggio.

5) Requisiti della documentazione.

Nei veicoli la cui massa a carico autorizzata eccede 3,5 tonnellate, una copia conforme della licenza comunitaria dell'impresa deve accompagnare il veicolo. In aggiunta devono essere disponibili documenti per il trasporto internazionale, a prescindere dallo Stato membro in cui era stato completato, così come i documenti per ogni susseguente operazione di cabotaggio eseguita in Danimarca.

Questa documentazione non deve necessariamente essere fornita da un documento, ma deve includere le seguenti informazioni per ogni trasporto:

- a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente ¹;
- b) il nome, l'indirizzo e firma del trasportatore ¹;
- c) il nome e indirizzo del destinatario così come la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
- d) il luogo e la data di presa in carico delle merci e il luogo designato per la consegna;
- e) la descrizione di comune uso della natura delle merci e la loro modalità di imballaggio, e nel caso di merci pericolose, la loro descrizione generalmente riconosciuta, così come il numero dei colli e i loro speciali contrassegni e numeri ²,
- f) il peso lordo delle merci e la loro quantità altrimenti espressa;
- g) il numero di targa del veicolo motore e del rimorchio.

La documentazione può essere una lettera di vettura CMR o qualche altro documento di trasporto, purché contenga le informazioni richieste. La documentazione può essere anche in formato elettronico.

Non è richiesta documentazione addizionale per provare il trasporto internazionale e le operazioni di cabotaggio.

Tuttavia, ciò non significa che non si possa fare uso di altra documentazione come richiesto dalla legislazione sul trasporto per determinare che l'operazione di cabotaggio è stata eseguita nel rispetto delle regole.

Questa, può essere rappresentata, per esempio, dai dati dell'apparecchio di controllo relativo alla normativa sui tempi di guida e di riposo o dai dati del pedaggio stradale.

6) Ulteriori informazioni.

Se ulteriori chiarimenti sono necessari, prego contattare:

Autorità danese del trasporto

Adelgade 13

DK – 1304 Copenaghen K

Tel. (+45) 33929100

E-mail: erhvervstransport@fstyr.dk

¹ Le firme del mittente e del trasportatore possono essere stampate o rimpiazzate da timbri.

² Nel caso di trasporto di merci pericolose, questa documentazione può essere rappresentata da un distinto documento di trasporto ai sensi dell'ADR, Parte 5.4, o da documentazione in conformità alla sezione 19 dell'Ordinanza esecutiva danese (BEK) n. 617 del 26.06.2009.